



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

ICF GROUP S.P.A.

IN

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.

(AI SENSI DELL'ART. 2501-TER E DELL'ART. 2505 COD. CIV.)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that begins with a large, looped initial and ends with a horizontal line.

Il consiglio di amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“**ICF**” o la “**Società Incorporante**”) e il consiglio di amministrazione di ICF Group S.p.A. (“**ICF Group**” o la “**Società Incorporanda**”) e, insieme con ICF, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) hanno redatto e approvato il presente progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501-ter e dell’art. 2505 cod. civ. (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di ICF Group in ICF (la “**Fusione**”).

Premessa

- A. ICF è una società per azioni di diritto italiano, attiva nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tessili, adesivi, resine, resine sintetiche, materie plastiche per uso industriale e non.

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di ICF deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 5.890.000,00, suddiviso in n. 5.890.000 azioni ordinarie (le “**Attuali Azioni Ordinarie ICF**”), dal valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna, detenuto interamente da ICF Group. ICF è altresì soggetta all’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ. di ICF Group.

- B. ICF Group è una società per azioni di diritto italiano attiva nel medesimo settore di ICF tramite la partecipazione detenuta in ICF, pari all’intero capitale sociale.


Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di ICF Group deliberato è pari a Euro 38.092.896,90, sottoscritto e versato per Euro 38.000.000,00, suddiviso in n. 7.542.913 azioni ordinarie (comprehensive delle Azioni Proprie, come *infra* definite, le “**Azioni Ordinarie ICF Group**”) e n. 152.174 azioni speciali (le “**Azioni Speciali ICF Group**”), senza indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”). ICF Group ha altresì emesso n. 3.423.882 warrant denominati “*Warrant ICF Group S.p.A.*” (i “**Warrant ICF Group**”), disciplinati dal relativo regolamento (il “**Regolamento Warrant ICF Group**”), disponibile sul sito *internet* di ICF Group www.icfgroupspa.it (sezione “Documenti Societari”).

A partire dal 28 luglio 2017 le Azioni Ordinarie ICF Group e i Warrant ICF Group sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“**AIM Italia**”) e il 1° agosto 2017 hanno avuto inizio le negoziazioni degli stessi su AIM Italia. Le Azioni Speciali ICF Group non sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia.

Alla data del Progetto di Fusione ICF Group detiene n. 269.603 azioni proprie. Si ricorda che in esecuzione della delibera assembleare del 30 aprile 2019, ICF Group potrà continuare ad effettuare acquisti di Azioni Ordinarie ICF Group sino alla data che sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. al fine dell’Ammissione a Quotazione (come *infra* definita). Di eventuali ulteriori acquisti di Azioni Ordinarie ICF Group e del termine ultimo entro il quale saranno eventualmente effettuati sarà data comunicazione nei termini di legge tramite la pubblicazione di appositi comunicati stampa. Le azioni proprie detenute a tale Data di Efficacia (come *infra* definita) (le “**Azioni Proprie**”) saranno annullate senza concambio.

Per maggiori informazioni in merito al capitale sociale di ICF Group, si rinvia al paragrafo 1.2. seguente.

- C. Di comune intesa, in un’ottica di riorganizzazione del Gruppo facente capo a ICF Group, ICF e ICF Group hanno concordato di procedere alla Fusione, con contestuale ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle Azioni Ordinarie ICF (come *infra* definite) e dei Warrant ICF



(come *infra* definiti) alla Data di Efficacia (l'“**Ammissione a Quotazione**” e, congiuntamente alla Fusione, l'“**Operazione**”).

D. La struttura dell'Operazione si sostanzia, *inter alia*, nelle seguenti attività:

- (i) annullamento delle Attuali Azioni Ordinarie ICF e dell'intero capitale sociale di ICF (l'“**Annullamento**”), con effetto dalla Data di Efficacia;
- (ii) ricostituzione del capitale sociale di ICF, ad un ammontare complessivo pari all'attuale capitale sociale sottoscritto e versato di ICF Group, e quindi ad Euro 38.000.000,00, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie pari alle Azioni Ordinarie ICF Group in circolazione alla Data di Efficacia, dedotte le Azioni Proprie, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie ICF Group (le “**Azioni Ordinarie ICF**”), e di n. 152.174 azioni speciali, aventi caratteristiche sostanzialmente analoghe alle Azioni Speciali ICF Group (le “**Azioni Speciali ICF**”), tutte prive del valore nominale (la “**Ricostituzione del Capitale a Servizio del Concambio**”), da assegnarsi alla Data di Efficacia, rispettivamente, ai titolari di Azioni Ordinarie ICF Group e ai titolari di Azioni Speciali ICF Group (che verranno annullate in sede di concambio), sulla base del rapporto di cambio descritto al successivo paragrafo 3;
- (iii) emissione di complessivi n. 3.423.882 warrant, aventi le medesime caratteristiche dei Warrant ICF Group (i “**Warrant ICF**”), da assegnarsi, alla Data di Efficacia, ai titolari di Warrant ICF Group (che verranno annullati in sede di concambio), sulla base del rapporto di cambio descritto al successivo paragrafo 3 (l'“**Emissione di Warrant ICF**”) e adozione del relativo regolamento che entrerà in vigore alla Data di Efficacia (il “**Regolamento Warrant ICF**”), unito al presente Progetto di Fusione *sub Allegato A* e sostanzialmente conforme al Regolamento Warrant ICF Group, salvo che per l'adeguamento delle espressioni non più attuali per effetto del perfezionamento dell'Operazione;
- (iv) aumento del capitale sociale di ICF, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, c. 5 cod. civ., per un ammontare complessivo pari a Euro 92.896,90 da attuarsi con emissione di complessive massime n. 928.969 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie ICF, al servizio dei Warrant ICF (l'“**Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant**”);
- (v) adozione di un nuovo testo di statuto sociale di ICF, che entrerà in vigore alla Data di Efficacia unito al presente Progetto di Fusione *sub Allegato B* (il “**Nuovo Statuto**”);
- (vi) richiesta di Ammissione a Quotazione e altre deliberazioni prodromiche alla realizzazione dell'Operazione.

E. Alla luce di quanto rappresentato al precedente punto D è previsto che l'Assemblea degli azionisti di ICF approvi, *inter alia*, in unico contesto:

- (i) l'adozione del Nuovo Statuto;
- (ii) il presente Progetto di Fusione e ogni operazione che sia menzionata nel Progetto di Fusione medesimo;
- (iii) l'Annullamento;
- (iv) la Ricostituzione del Capitale a Servizio del Concambio;



- (v) l'Emissione di Warrant ICF;
- (vi) l'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant;
- (vii) l'Ammissione a Quotazione.

L'Assemblea degli azionisti di ICF Group sarà chiamata ad approvare, *inter alia*, il presente Progetto di Fusione.

- F. La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione della Società Incorporanda e quindi l'annullamento del suo capitale sociale, delle Azioni Ordinarie ICF Group, delle Azioni Speciali ICF Group e dei Warrant ICF Group.

1. Società Partecipanti alla Fusione

1.1 Società Incorporante

Industrie Chimiche Forestali S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Marcallo Con Casone (MI), via F.lli Kennedy n. 75, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 04918930969, con capitale sociale di Euro 5.890.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.890.000 azioni ordinarie, dal valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna.

Alla data del Progetto di Fusione ICF non detiene azioni proprie.

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di ICF è interamente detenuto da ICF Group. ICF Group esercita inoltre su ICF attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ.

1.2 Società Incorporanda

ICF Group S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Marcallo Con Casone (MI), via F.lli Kennedy n. 75, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 09977760967, con capitale sociale deliberato di Euro 38.092.896,90 sottoscritto e versato per Euro 38.000.000,00, suddiviso in n. 7.542.913 Azioni Ordinarie ICF Group e n. 152.174 Azioni Speciali ICF Group, senza indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del TUF.


In data 7 luglio 2017 l'Assemblea straordinaria di ICF Group ha deliberato, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 92.896,90 (importo così ridotto dalla successiva Assemblea del 15 marzo 2018), mediante emissione di massime n. 928.969 azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio ICF Group") – importo così ridotto dall'Assemblea del 15 marzo 2018 – senza indicazione del valore nominale, al servizio dei Warrant ICF Group.

Alla data del Progetto di Fusione ICF Group detiene n. 269.603 azioni proprie.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Ordinarie ICF Group e delle Azioni Speciali ICF Group si rinvia allo statuto sociale di ICF Group sul sito *internet* di ICF Group www.icfgroupspa.it (sezione "Documenti Societari").

Alla data del Progetto di Fusione, ICF Group ha emesso n. 3.423.882 Warrant ICF Group. Per informazioni sulle caratteristiche dei Warrant ICF Group si rinvia al Regolamento Warrant ICF Group disponibile sul sito *internet* di ICF Group www.icfgroupspa.it (sezione "Documenti Societari").

Le Azioni Ordinarie ICF Group e i Warrant di ICF Group sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, con Avviso di Borsa Italiana S.p.A. del 28 luglio 2017. Il 1° agosto 2017 hanno avuto inizio le



negoziazioni degli stessi su AIM Italia. Le Azioni Speciali ICF Group non sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia.

2. Nuovo Statuto della Società Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea di ICF, in seduta straordinaria, sarà chiamata a deliberare l'adozione del Nuovo Statuto. Il Nuovo Statuto entrerà in vigore alla Data di Efficacia.

Per completezza si allega sub Allegato C lo statuto vigente della Società Incorporante (lo "Statuto Vigente").

3. Rapporto di cambio

La Fusione consiste in una operazione di incorporazione di ICF Group in ICF ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501 e ss. cod. civ..

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* cod. civ. i progetti di bilancio delle Società Partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2019, approvati dai relativi Consigli di Amministrazione in data odierna.

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio in 1:1 (uno a uno), da applicarsi a tutte le categorie di strumenti finanziari, per cui:

- per ogni n. 1 Azione Ordinaria ICF Group verrà assegnata n. 1 Azione Ordinaria ICF;
- per ogni n. 1 Azione Speciale ICF Group verrà assegnata n. 1 Azione Speciale ICF;
- per ogni n. 1 Warrant ICF Group verrà assegnato n. 1 Warrant ICF.

Al fine di addivenire a tale rapporto di cambio, l'Assemblea degli azionisti di ICF delibererà, approvando il presente Progetto di Fusione (i) la Ricostituzione del Capitale a Servizio del Concambio, nonché (ii) l'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Al perfezionamento della Fusione si procederà:

- (i) all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie ICF Group e di tutte le Azioni Speciali ICF Group – rappresentanti l'intero capitale sociale di ICF Group – che saranno concambiate, fatta naturalmente eccezione per le Azioni Proprie, rispettivamente, con le Azioni Ordinarie ICF e con le Azioni Speciali ICF, secondo il rapporto di cambio di 1:1, come meglio descritto al paragrafo 3 che precede; e
- (ii) all'annullamento di tutti i Warrant ICF Group e all'assegnazione dei Warrant ICF ai soggetti che risulteranno titolari di Warrant ICF Group alla Data di Efficacia, secondo il rapporto di cambio di 1:1 come meglio descritto al paragrafo 3 che precede.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio così come nessun onere sarà previsto in capo ai titolari dei Warrant ICF Group per l'assegnazione dei Warrant ICF.

Le Azioni Ordinarie ICF e i Warrant ICF saranno quotati su AIM Italia e, congiuntamente con le Azioni Speciali ICF, saranno messi a disposizione degli aventi diritto secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli e dematerializzati, a partire dalla Data di Efficacia, compatibilmente con il calendario



di Borsa Italiana S.p.A.. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa e pubblicato sul sito *internet* di ICF.

Con effetto dalla Data di Efficacia, le Azioni Ordinarie ICF Group e i Warrant ICF Group verranno revocati dalle negoziazioni sull'AIM Italia e annullati. I soggetti che risulteranno detenere Azioni Ordinarie ICF Group e i titolari di Warrant ICF Group riceveranno, rispettivamente, le Azioni Ordinarie ICF e i Warrant ICF nelle proporzioni sopra descritte.

Alla data del Progetto di Fusione ICF non detiene azioni proprie, mentre ICF Group detiene n. 269.603 azioni proprie.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Azioni Ordinarie ICF, delle Azioni Speciali ICF e dei Warrant ICF in esecuzione della Fusione saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

5. Diritto di Recesso

Si segnala che la Fusione (ivi inclusa l'adozione del Nuovo Statuto) non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso inderogabili individuate dall'art. 2437 cod. civ.

6. Data dalla quale le Azioni Ordinarie ICF partecipano agli utili

Le Azioni Ordinarie ICF assegnate in concambio delle Azioni Ordinarie ICF Group attribuiranno ai rispettivi titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle Azioni Ordinarie ICF Group come previsti nel Nuovo Statuto. In particolare le Azioni Ordinarie ICF parteciperanno agli utili dalla data di decorrenza degli effetti contabili della Fusione.

Le Azioni Speciali ICF, assegnate in concambio delle Azioni Speciali ICF Group, attribuiranno ai rispettivi titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle Azioni Speciali ICF Group e quindi saranno escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiranno ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili, come previsto nel Nuovo Statuto.


7. Data di decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione, a fini civilistici, sarà efficace (salvi gli adempimenti di legge) a decorrere dalla data che sarà indicata nell'atto di Fusione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, commi 2 e 3 cod. civ., e cadrà contestualmente all'inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie ICF e dei Warrant ICF (la "**Data di Efficacia**").

Ai fini contabili (con conseguente imputazione al bilancio della Società Incorporante delle operazioni della Società Incorporanda) e fiscali, la Fusione sarà efficace dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici secondo quanto sopra indicato.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Fatta eccezione per i titolari di Azioni Speciali ICF Group, ai quali verranno assegnate Azioni Speciali ICF aventi sostanzialmente le medesime caratteristiche di quelle già detenute, non sussistono altre categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nel quadro della Fusione.



Nel contesto della Fusione, ICF emetterà i Warrant ICF, che saranno disciplinati dal Regolamento Warrant ICF predisposto in maniera sostanzialmente conforme al Regolamento che disciplina i Warrant ICF Group. In particolare, i Warrant ICF saranno integralmente assegnati ai titolari di Warrant ICF Group nel rapporto di 1:1 (uno a uno).

Ad esito della Fusione, le Azioni Ordinarie ICF e i Warrant ICF saranno oggetto di Ammissione a Quotazione e saranno pertanto negoziati sull'AIM Italia. Le Azioni Speciali ICF non saranno oggetto di Ammissione a Quotazione e non saranno pertanto negoziate sull'AIM Italia.

9. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

10. Presupposti ed efficacia della Fusione

Si segnala che sarà richiesta l'Ammissione a Quotazione sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie ICF e dei Warrant ICF e che l'atto di Fusione prevedrà che gli effetti della Fusione siano subordinati, oltre all'avvenuta iscrizione dell'atto presso i competenti Registri delle Imprese, all'ottenimento del provvedimento di Ammissione a Quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al presente Progetto di Fusione così come al Nuovo Statuto, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dal Notaio, dalle competenti autorità di vigilanza o dai competenti uffici del registro delle imprese.

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* cod. civ. sarà depositata nei termini e con le modalità di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

Elenco degli allegati:

Allegato "A": Regolamento Warrant ICF;

Allegato "B": Nuovo Statuto;

Allegato "C": Statuto Vigente.

Marcallo Con Casone, 27 marzo 2020

ICF Group S.p.A.

Guido Cami – Presidente

Industrie Chimiche Forestali S.p.A.

Guido Cami – Presidente

REGOLAMENTO DEI "WARRANT ICF S.P.A."

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
- **"AIM Italia"** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.
 - **"Azioni"**: indica le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia.
 - **"Azioni di Compendio"**: indica le massime numero 928.969 Azioni rivenienti dall'aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 29 aprile 2020, a servizio dell'esercizio dei "Warrant ICF S.p.A.", secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento regolare.
 - **"Borsa"**: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
 - **"Comunicazione di Accelerazione"**: indica la comunicazione, da pubblicarsi sul sito *internet* della Società www.icf.it tramite la quale la Società informa i portatori dei Warrant (come di seguito definiti) del fatto che il Prezzo Medio Mensile (come di seguito definito) è uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione (come di seguito definito).
 - **"Data di Riferimento"**: indica il [.] e cioè la data di efficacia della fusione per incorporazione di ICF Group S.p.A. nella Società, approvata dall'assemblea della Società, in seduta straordinaria, in data 29 aprile 2020, annunciata al mercato in data [.]
 - **"Giorno di Borsa Aperta"**: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
 - **"Periodo di Esercizio"**: indica ogni singolo mese di calendario all'interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito) - fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla Data di Riferimento - ad eccezione del caso in cui sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le Azioni, nel qual caso il Periodo di Esercizio sarà compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione *ex* art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998.
 - **"Periodo di Riferimento"**: indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla Data di Riferimento e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).
 - **"Periodo di Sospensione"**: ha il significato attribuito all'articolo 3.13 del presente Regolamento.
 - **"Prezzo di Accelerazione"**: indica il prezzo di riferimento ai fini dell'avveramento dell'evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13 per Azione.
 - **"Prezzo Medio Mensile"**: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri (come di seguito definiti) rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
 - **"Prezzo di Sottoscrizione"**: indica il prezzo a cui i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio, così come indicato nell'art. 3.3.
 - **"Prezzo Strike"**: indica il prezzo di riferimento ai fini dell'esercitabilità dei Warrant ai sensi del presente Regolamento, pari a Euro 9,5 per Azione.
 - **"Prezzo Ufficiale Giornaliero"**: indica il prezzo medio ponderato dell'intera quantità di Azioni negoziata sull'AIM Italia durante la seduta giornaliera.
 - **"Rapporto di Esercizio"**: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun Warrant.
 - **"Regolamento"**: indica il presente regolamento dei "Warrant ICF S.p.A."
 - **"Società"**: indica "Industrie Chimiche Forestali S.p.A."
 - **"Termine di Decadenza"**: indica la prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 15 maggio 2023; e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
 - **"Warrant"**: indica i *warrant* denominati "Warrant ICF S.p.A.", oggetto del presente Regolamento, da

assegnarsi alla Data di Riferimento in virtù della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 29 aprile 2020 e in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2.2, per i quali la Società in data [...] 2020 ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sull' AIM Italia.

- **“Warrant ICF Group S.p.A.”**: i warrant denominati “Warrant ICF Group S.p.A.” assegnati in virtù della delibera assunta dall'assemblea di ICF Group S.p.A. in data 7 luglio 2017.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1. I Warrant sono assegnati a tutti i titolari dei Warrant ICF Group S.p.A. alla data di efficacia della fusione per incorporazione di ICF Group S.p.A. nella Società deliberata dall'assemblea straordinaria della Società in data 29 aprile 2020 - a fronte del contestuale annullamento dei Warrant ICF Group S.p.A. - in ragione di n. 1 Warrant ogni n. 1 Warrant ICF Group S.p.A. detenuto, e sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dalla predetta assemblea straordinaria della Società. L'assemblea nella predetta riunione ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 92.896,90 mediante emissione di massime n. 928.969 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale.
- 2.2. I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli S.p.A.

3. TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Condizione di esercitabilità dei Warrant e determinazione del Rapporto di Esercizio

- 3.1. Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.
- 3.2. A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori dei Warrant saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}$$

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}$$

- 3.3. Il Prezzo di Sottoscrizione sarà Euro 0,10 per ciascuna Azione di Compendio, come determinato dall'assemblea della Società del 29 aprile 2020.
- 3.4. Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente articolo 3.2 il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.5. Durante il Periodo di Riferimento, in ciascun Periodo di Esercizio i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dalla Società ai sensi dei seguenti articoli 3.6 e 3.7.
- 3.6. Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.2, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla Data di Riferimento e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla Data di Riferimento.
- 3.7. Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.2, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento.
- 3.8. In deroga a quanto previsto ai precedenti articoli 3.5. e 3.7., qualora, durante il Periodo di Riferimento,

sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le Azioni ("OPA"), al fine di consentire ai titolari dei Warrant di aderire all'OPA, i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, con le seguenti modalità:

- (i) il Periodo di Esercizio sarà compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998 e i Warrant potranno essere esercitati nei giorni di Borsa aperta compresi in tale periodo; e
- (ii) il Rapporto di Esercizio sarà calcolato sulla base della formula indicata al precedente articolo 3.2, dove il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal maggiore tra (a) il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna Azione come indicato nella comunicazione ex art. 102 del D. Lgs. 58/ 1998 che, ove fosse superiore al Prezzo di Accelerazione, sarà comunque pari allo stesso (Euro 13,00) e (b) il Prezzo Medio Mensile calcolato con riferimento al mese di calendario precedente alla pubblicazione della medesima comunicazione ex art. 102 del D. Lgs. 58/1998.


- 3.9. Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio. In caso di OPA, le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'OPA apportando le medesime Azioni di Compendio.
- 3.10. Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nelle comunicazioni che la Società invierà ai sensi degli articoli 3.6 e 3.7.
- 3.11. In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.
- 3.12. All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.13. Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").

4. ACCELERAZIONE DELL'ESERCIZIO

- 4.1. Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, la Società pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3.4 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.
- 4.2. A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario, con le modalità di cui al precedente articolo 3, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- 4.3. Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente articolo 4.2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

5. TERMINE DI DECADENZA ED ESTINZIONE DEI WARRANT

- 5.1. I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.



- 5.2. Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETA'

- 6.1. Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:
- (i) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con warrant, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(Peum - Pex)$ nel quale: "Peum" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "cum diritto" e "Pex" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "ex diritto"; il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;
 - (ii) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
 - (iii) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;
 - (iv) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il Prezzo Strike sarà aumentato e il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;
 - (v) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
 - (vi) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione.
- 6.2. Qualora il Prezzo Strike sia modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.
- 6.3. Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.

7. COMUNICAZIONI

- 7.1. La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

8. VARIE

- 8.1. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.
- 8.2. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.3, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a



comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.

8.3. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

8.4. Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1. Denominazione

È costituita una società per azioni denominata

“Industrie Chimiche Forestali S.p.A.”

in forma abbreviata **“ICF S.p.A.”** (la **“Società”**).

2. Sede

La Società ha sede in Marcallo con Casone.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

3. Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia direttamente che indirettamente:

la fabbricazione, la trasformazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di prodotti tessili, adesivi, resine, resine sintetiche, materie plastiche e prodotti chimici in genere per uso industriale e non;

la ricerca, lo sviluppo e la vendita di tecnologia, la concessione di licenze di produzione, la costruzione, l'installazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di impianti e macchinari, nei settori di cui alla precedente lettera (a).

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in maniera esclusivamente strumentale o sussidiaria e non principale, la Società potrà:

acquistare, locare o cedere, in qualsiasi forma, brevetti, marchi, nomi di dominio internet, licenze e conoscenze tecniche (*know how*);

assumere, a scopo di stabile investimento, partecipazioni, anche di controllo e/o totalitarie, in società, enti o imprese, italiani od esteri, che svolgano attività simile o affine all'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b);

cedere le partecipazioni di cui al precedente punto (ii);

sostenere finanziariamente le società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate, effettuare ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato, verso o per le stesse società, ivi compreso il servizio di gestione della tesoreria,



il rilascio di fidejussioni, la concessione di altre garanzie, anche reali, la apposizione di avalli; compiere ogni operazione di qualsiasi genere a ciò necessaria o strumentale;

fornire assistenza e coordinamento allo sviluppo e alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale, contrattuale e finanziaria delle società o imprese direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate;

attuare l'esercizio di attività commerciali dirette al riaddebito di costi e servizi comuni o utili alle società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate.

La Società potrà assumere mutui o altri finanziamenti, a breve, medio e/o lungo termine, con banche e/o altri imprese finanziarie, italiane o straniere, o con persone fisiche o giuridiche, sia italiane che straniere, anche contro prestazione di garanzie personali e/o reali.

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti in albi professionali nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa tempo per tempo vigente come attività finanziaria

4. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

5. Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. [•] azioni ordinarie e n. 152.174 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del giorno [29 aprile 2020] ha – tra l'altro - deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 92.896,90, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant ICF S.p.A.", mediante emissione di massime n. 928.969 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, a fronte del pagamento di un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10. Il termine *ex art.* 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. 58/98 (il "TUF").

Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

sono dotate, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali (da tenersi con le forme e le maggioranze dell'assemblea ordinaria), del diritto di presentare proposte sulla



nomina dei componenti degli organi sociali della Società entro 3 giorni antecedenti all'Assemblea ordinaria convocata a tal fine, mentre sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

sono intrasferibili sino al 14 maggio 2021, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di EQUITA PEP Holding S.r.l., C.F. 09846900968, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di EQUITA PEP Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione nella Società;

in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;

sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) azioni ordinarie per ogni azione speciale, pro quota, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni in circolazione, come segue:

(A) complessive n. 36.522 azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria;


(B) complessive n. 54.783 azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria;

(C) complessive n. 60.869 azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle azioni ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui sopra saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A.

Resta inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) terminerà il 14 maggio 2021; (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) potranno verificarsi anche cumulativamente; (iii) la conversione delle azioni speciali avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo al verificarsi (anche in via cumulativa) degli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C), compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A..

In ogni caso, al 14 maggio 2021, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi



di cui sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 1.1 Qualora, entro il 13 maggio 2020 (compreso), sia promossa un'offerta pubblica di acquisto ("OPA") totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale.

Qualora, a decorrere dal 14 maggio 2020 e fino al 13 maggio 2021, sia promossa un'OPA, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute nel rapporto di 1 azione speciale per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "Prezzo OPA") sia pari o superiore a Euro 11 ovvero Euro 12 ovvero Euro 13 e non si sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a ciascuno di tali prezzi ai sensi del paragrafo 5.5(e); in tal caso, le azioni speciali potranno essere convertite in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale e nel numero indicato al precedente paragrafo 5.5(e) per ciascuno di tali prezzi. Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di azioni speciali che potranno essere convertite in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 6 sarà la somma dei numeri di cui al paragrafo 5.5(e) per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. .

La conversione delle azioni speciali nel contesto dell'OPA sarà eseguita, ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo 5.6, nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998.

In conseguenza della conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle azioni speciali ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie ai sensi dei precedenti articoli 5.5 e 5.6; (c) effettuare tutte le comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di



risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

7. Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del codice civile.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

8. Offerta pubblica di acquisto e di scambio

Sono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF), anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione, agli orientamenti espressi da Consob in materia e ivi incluso l'obbligo di redazione a cura della Società del c.d. "comunicato dell'emittente".

Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.


Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista dall'art. 108 TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria di acquisto o scambio delle azioni o dell'adempimento delle previsioni dell'art. 108 TUF nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente tale soglia, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso



e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana.

Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto o di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

9. Partecipazioni significative

È applicabile - ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana (il "**Regolamento AIM Italia**") - la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA

10. Competenze e maggioranze

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento AIM Italia - e dal presente statuto. È necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ. nei casi disposti dalla legge, e in particolare, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che

realizzino un “reverse take over” ai sensi dell’art. 14 del Regolamento AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi dell’art. 15 del Regolamento AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca, così come l’adozione di qualsivoglia deliberazione che comporti l’esclusione dalla negoziazione, dovrà essere approvata – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente – con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell’art. 41 del Regolamento AIM Italia. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia per ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.

Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L’assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto indicato all’articolo 10.1.

11. Convocazione

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell’Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.

L’assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Italia Oggi e Milano Finanza, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

12. Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall’assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell’assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente



dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi ovvero il collegamento virtuale da utilizzare.

ORGANO AMMINISTRATIVO

13. Composizione, nomina, durata e sostituzione

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da massimi 9 (nove) membri.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno due amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società entro la data dell'assemblea o presentate nel corso della stessa, nel rispetto di quanto qui di seguito indicato.

Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste - che non potranno essere più di 9 (nove) - devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Almeno due candidati devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

Le liste devono essere corredate:

dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste;



da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione della carica ed eventualmente di indipendenza;

dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Le liste presentate possono essere depositate presso la sede della Società anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, e, qualora pervenute almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea, sono messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società.

Ciascun azionista potrà votare una sola lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

La nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea.

Se al termine della votazione non fosse eletto il numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

- (l) In caso venga presentata una sola lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
- (m) In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo stabilito dall'assemblea per la composizione del consiglio, il consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:



- (a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge in modo da assicurare la presenza del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

14. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, che durano in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.


Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

15. Convocazione e adunanze

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.



La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente o dal Vice-Presidente o da due amministratori congiuntamente, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16. Poteri e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

17. Remunerazione

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

18. Collegio Sindacale

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.



I sindaci vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società entro la data dell'assemblea o nel corso della stessa, nel rispetto di quanto qui di seguito indicato. Al riguardo troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente paragrafo 13.4 lett. (a), (b), (d), (e), (f), (l) e (m).

Ai fini di quanto precede ogni lista non può contenere più di cinque candidati e deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere indicati in numero progressivo.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo numero di voti dopo la lista di cui alla lett. (a) e che non sia collegata neppure indirettamente con quest'ultima, sono tratti 1 (uno) sindaco effettivi e 1 (uno) sindaco supplente.

La carica di Presidente spetta al candidato indicato al primo posto tra i sindaci effettivi della lista di cui alla lett. (a).

In caso di cessazione di un sindaco effettivo, qualora siano state presentate più liste, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In mancanza di sindaci supplenti appartenenti alla medesima lista del sindaco effettivo cessato, subentrano gli altri sindaci supplenti sulla base di quanto disposto dal codice civile. In assenza di sindaci supplenti, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari a integrare il collegio sindacale, a maggioranza di legge.

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

19. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO, RINVIO



20. Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

21. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Milano, [.]

Un amministratore

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'a' followed by a long horizontal stroke and a small loop at the end.

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata

“Industrie Chimiche Forestali S.p.A.”

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Marcallo con Casone (Milano, Italia).

Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto:

- (a) la fabbricazione, la trasformazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di prodotti tessili, adesivi, resine, resine sintetiche, materie plastiche e prodotti chimici in genere per uso industriale e non;
- (b) la ricerca, lo sviluppo e la vendita di tecnologia, la concessione di licenze di produzione, la costruzione, l'installazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di impianti e macchinari nei settori di cui alla precedente lettera (a).

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in maniera esclusivamente strumentale o sussidiaria e non principale, la società potrà:

- (c) acquistare, locare o cedere, in qualsiasi forma, brevetti, marchi, nomi di dominio internet, licenze e conoscenze tecniche (*know how*);
- (d) assumere, a scopo di stabile investimento, partecipazioni, anche di controllo e/o totalitarie, in società, enti o imprese, italiani o esteri, che svolgano attività simile o affine all'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b);
- (e) cedere le partecipazioni di cui alla precedente lettera (d);
- (f) sostenere finanziariamente le società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate, effettuare ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato, verso o



per le stesse società, ivi compreso il servizio di gestione della tesoreria, il rilascio di fidejussioni, la concessione di altre garanzie, anche reali, la apposizione di avalli; compiere ogni operazione di qualsiasi genere a ciò necessaria o strumentale;

- (g) fornire assistenza e coordinamento allo sviluppo e alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale, contrattuale e finanziaria delle società o imprese direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate;
- (h) attuare l'esercizio di attività commerciali dirette al riaddebito di costi e servizi comuni od utili alle società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate.

La società potrà assumere mutui o altri finanziamenti, a breve, medio e/o lungo termine, con banche e/o altre imprese finanziarie, italiane o straniere, o con persone fisiche o giuridiche, sia italiane che straniere, anche contro prestazione di garanzie personali e/o reali.

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti in albi professionali nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa tempo per tempo vigente come attività finanziaria.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5

Capitale - Trasferibilità delle azioni

Il capitale sociale è di Euro 5.890.000,00 (cinquemilionioottocentonovantamila/00) ed è costituito da n. 5.890.000 (cinquemilionioottocentonovantamila/00) azioni del valore nominale di Euro 1,00.

Le azioni sono rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi.

Il capitale sociale può essere liberato anche con il conferimento di beni diversi dal denaro.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 6

Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

Articolo 7

Azioni - Obbligazioni



Le azioni sono nominative ed indivisibili, liberamente trasferibili per atto tra vivi e *mortis causa*.

La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni o *cum warrants*; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 8

Comunicazioni ai soci

Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, i recapiti di ciascun socio sono quelli risultanti dal libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

Articolo 9

Finanziamenti e versamenti dei soci

La società può (i) acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, anche senza obbligo di rimborso, ovvero (ii) nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, stipulare finanziamenti, sotto qualsiasi forma con i soci, con obbligo di rimborso anche senza corresponsione di interessi, ovvero (iii) acquisire dai soci fondi ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

Articolo 10

Recesso

Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

È escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Luogo di convocazione - Svolgimento

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.



L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Diritto di voto

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 13

Convocazione

Le convocazioni delle assemblee sono fatte, a scelta dell'organo amministrativo, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea oppure con avviso inviato, almeno otto giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci al recapito comunicato dai suddetti soggetti alla società.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Articolo 14


Intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia, salve le limitazioni di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, regolarne lo svolgimento nonché accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

Articolo 15



Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione oppure, in sua assenza, dal vicepresidente oppure, nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, da persona eletta dalla assemblea.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Articolo 16

Maggioranze - Verbalizzazione

Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

Composizione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di amministratori variabile da tre a cinque, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina.

Articolo 18

Nomina degli amministratori, del presidente e del vicepresidente - Durata in carica

L'assemblea elegge gli amministratori, ne fissa il periodo di carica (comunque non superiore a tre esercizi).

Gli amministratori sono rieleggibili e possono anche non essere soci.

Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i propri componenti un presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eventualmente nominare anche un vicepresidente e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

Articolo 19

Cessazione e sostituzione degli amministratori

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, che nomina il nuovo organo amministrativo.

Articolo 20

Adunanze - Convocazione - Presidenza - Svolgimento

Maggioranze - Verbalizzazione

Il consiglio si raduna sia presso la sede della società, sia altrove, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo.



La convocazione del consiglio è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento o nel caso di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dal consigliere designato dai presenti.

Articolo 21

Remunerazione e rimborsi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.


L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

Articolo 22

Poteri di gestione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione, ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea straordinaria a deliberare sulle stesse materie, le deliberazioni concernenti:



- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* codice civile e la scissione nei medesimi casi, richiamati dall'art. 2506-*ter* codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 23

Deleghe

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a uno o più amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 24

Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal consiglio (in tal caso, nei limiti della delega ricevuta), con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati; la rappresentanza della società spetta altresì ai direttori generali, ai direttori e ai procuratori nei limiti dei poteri conferiti

I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

AMMINISTRATORE UNICO

Art. 25

Amministratore Unico

L'assemblea può nominare, in luogo di un consiglio di amministrazione, un amministratore unico al quale spettano tutte le funzioni e tutti i poteri previsti dal presente statuto e dalla legge per il consiglio di amministrazione ed il suo presidente.

CONTROLLO SULLA GESTIONE - REVISIONE LEGALE

Articolo 26

Collegio sindacale - Revisione Legale



L'assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del presidente del collegio sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo.

I sindaci durano in carica tre esercizi.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Ove consentito dalla legge, il collegio sindacale esercita la revisione legale salvo che l'assemblea ordinaria nomini un revisore legale o una società di revisione legale, attribuendo a questi ultimi tale funzione.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 27

Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 28

Ripartizione degli utili

Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Art. 29

Acconti sui dividendi

Il consiglio di amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

SCIoglimento

Articolo 30

Scioglimento e nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RINVIO

Articolo 31

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

